



COMUNE DI RIETI

SEGRETERIA SINDACO

Oggetto: Servizi di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale. Servizi indispensabili. Proroga dell'affidamento fino al 30 Aprile 2022.
- *Ordinanza contingibile ed urgente* -

IL SINDACO

Comune di Rieti
PARTENZA 31 dicembre 2021
Prot: 2021-0073531-GEN

VISTI i contratti rep. 7109/2014, 7119/2014 e 7120/2014 con la società ASM Rieti S.p.A. per la gestione dei servizi di igiene urbana e trasporto pubblico locale;

RICORDATO che con la deliberazione n. 26 del 23.06.2014, il Consiglio Comunale aveva stabilito di procedere all'affidamento dei suddetti servizi tramite procedura di gara a doppio oggetto utilizzando come contenitore la società mista pubblico - privata ASM Rieti S.p.A.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 20.12.2018 avente ad oggetto: "*ASM Rieti Revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2014. Nuovi indirizzi per la scelta delle modalità di gestione dei servizi di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale. Analisi proposta*", a cui è allegata (all. 3) la relazione sull'affidamento dei servizi pubblici locali del prof. Avv. Enrico Michetti;

RICORDATO che con nota acquisita al protocollo comunale con il n. 2845 del 20.08.2019, il socio privato di ASM Rieti S.p.A. comunicava la disponibilità a rimettere le proprie azioni al prezzo indicato dalla perizia di stima al fine di consentire la ripubblicizzazione di ASM Rieti S.p.A. o, in alternativa, a ripartire pro quota gli asset societari;

VISTA la nota Dirigenziale prot. 50248 del 01.10.2019 avente ad oggetto: "*Affidamento dei servizi di igiene urbana e trasporto pubblico locale - Parere tecnico motivato ad ordinanza di non interruzione dei servizi*";

VISTO il parere del prof. Avv. Enrico Michetti, acquisito al protocollo comunale con il n. 50269 in data 01.10.2019;

PRESO ATTO che con diverse ordinanze sindacali ex artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ultimo con l'ordinanza prot. 0054563 del 30.09.2021, è stata data disposizione ad ASM Rieti S.p.A., partecipata dal Comune di Rieti al 60%:

1. di non interrompere i servizi di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale, secondo le modalità stabilite nei contratti di servizio rep. 7109/2014, 7119/2014 e 7120/2014, alle medesime condizioni economiche e salvo condizioni più favorevoli per l'Ente, fino al 31.12.2021;
2. di non interrompere il servizio di raccolta domiciliare bisettimanale dei rifiuti raccolti in forma indifferenziata presso le abitazioni dei soggetti risultati positivi al virus Covid-19 e di quelli in sorveglianza domiciliare fino al 31.12.2021;

RICORDATO che l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. attribuisce ai Comuni le competenze nella gestione dei rifiuti;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 16.07.1998 e s.m.i. che detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e all'art. 10 attribuisce alcune funzioni ai Comuni tra cui quella di scelta degli affidatari del servizio e la stipula dei relativi contratti di servizio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 3 dicembre 2019, n. 912, con cui sono state adottate linee di indirizzo per la ridefinizione del trasporto pubblico locale regionale e l'efficientamento del servizio, teso alla definizione di nuovi servizi minimi e alla individuazione delle unità di rete;

VISTA la nota della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, prot. 0036094 del 15.01.2020, acquisita al protocollo comunale in data 16.01.2020 con il n. 0002520, con cui si chiarisce che, nelle more



COMUNE DI RIETI

SEGRETERIA SINDACO

dell'applicazione del nuovo modello organizzativo del trasporto pubblico locale regionale previsto per il 1 gennaio 2020, le Amministrazioni locali potranno operare ai sensi dell'art. 19, comma 2-ter della L.R. 30/1998 che prevede l'applicazione, da parte dell'Autorità competente all'affidamento dei contratti di servizio pubblico di trasporto, delle disposizioni di cui all'art. 5, paragrafi da 2 a 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007;

VISTA la successiva nota della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, prot. 0728167 del 16.09.2021, acquisita al protocollo comunale in data 16.09.2021 con il n. 0050869, con cui si comunica che, nelle more dell'applicazione del nuovo modello organizzativo del trasporto pubblico locale regionale previsto in ultimo per il 1 gennaio 2022, gli enti locali continueranno ad esercitare, in via transitoria ed al fine di evitare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale, le Amministrazioni locali potranno operare ai sensi dell'art. 19, comma 2-ter della L.R. 30/1998;

PRESO ATTO che l'art. 92, comma 4-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito nella legge 27/2020, stabilisce che:

- *"Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza";*
- *"non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate [...]" quale misura necessaria a garantire un regolare flusso di cassa alle aziende*

VISTO il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, che al paragrafo 5 testualmente stabilisce: *"[...] 5. L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. [omissis];*

VISTA la nota della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, prot. 0492974 del 03.06.2021, acquisita al protocollo comunale in data 03.06.2021 con il n. 0030041, con cui la Regione Lazio autorizza l'erogazione, senza indugio, delle somme incassate quale trasferimento regionale per TPL, alle Aziende di trasporto pubblico locale, anche al fine di assicurare il flusso finanziario idoneo a salvaguardare gli equilibri aziendali, in un settore che risente della forte contrazione di domanda conseguente all'emergenza Covid-19;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18.06.2020 avente ad oggetto: *Deliberazioni di C.C. n. 126/2018 e n. 99/2019. Indirizzi in merito alla alienazione delle farmacie* è stato dato mandato al Sindaco di esprimere, in assemblea dei soci ASM Rieti S.p.A., la volontà dell'Ente di procedere all'alienazione, mediante gara ad evidenza pubblica, dell'asset Farmacie e di valutare, a conclusione della stessa, ogni possibile azione percorribile volta alla gestione pubblica dei servizi all'esito di ogni ulteriore valutazione tecnico-giuridico-contabile;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2021, recante: *"Deliberazione di C.C. n. 24 del 18.06.2020 avente ad oggetto 'Indirizzi in merito all'alienazione delle Farmacie'. Procedura d'asta pubblica per la cessione del ramo d'azienda costituito dalle farmacie ASM1, ASM2, ASM4. Presa d'atto della proposta di aggiudicazione provvisoria e determinazioni conseguenti;*

VISTA la nota prot. 18098 del 01.04.2021 con la quale il Presidente di ASM RIETI SpA ha trasmesso la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, con cui è stata aggiudicata la procedura di



COMUNE DI RIETI

SEGRETERIA SINDACO

gara finalizzata alla cessione dei rami d'azienda costituiti dalle Farmacie ASM1, ASM2 e ASM4 alla Società Farma Acquisition s.r.l.;

VISTI i contratti rep. 659, 660 e 661 del 28.06.2021, notaio Tommaso Morandi in Firenze, con cui sono state cedute rispettivamente le farmacie ASM 1, ASM 4 e ASM 2 alla Farma Acquisition s.r.l.;

VISTI i decreti sindacali n. 64 (prot. 41106), 65 (prot. 41107) e 66 (prot. 4112) del 30.07.2021, con cui è stato autorizzato il trasferimento della titolarità delle farmacie, rispettivamente ASM 1, ASM 2 e ASM 4, oggetto di cessione da parte di ASM Rieti S.p.a. in favore di FARMA AQUISITION SRL;

ATTESO che la Società ASM RIETI S.p.A. nell'assemblea del 16.04.2021 ha deliberato di conferire incarico alla società "3iprogetti S.r.l." di aggiornare la perizia di stima relativa al valore del patrimonio di ASM Rieti S.p.A. asseverata presso l'Ufficio del Giudice di pace di Mercato San Severino con cron. n. 418 del 28.05.2020;

VISTA la relazione di stima aggiornata alla data del 31.03.2021, trasmessa da ASM Rieti S.p.A. con nota prot. n. 29677 del 01.06.2021;

VISTA la nota del Dirigente il Settore VI, prot. 31498 dell'11.06.2021, con cui è stato chiesto al proprio consulente dott. Sergio Osimo una valutazione sulla relazione di stima asseverata suindicata;

PRESO ATTO che il predetto consulente ha ravvisato la necessità di procedere ad un aggiornamento della perizia asseverata prodotta dalla società "3iprogetti S.r.l." e dalla dott.ssa Landi Francesca, e ciò anche al fine di aggiornare il valore della partecipata A.S.M. Rieti S.p.a. alla sopravvenuta cessione del compendio patrimoniale relativo alle alienate farmacie ASM 1, ASM 2 e ASM 4;

VISTA la nota del Dirigente il Settore III, prot. 0034141 del 28.06.2021, il quale ravvisa la necessità di *richiedere una nuova valutazione della stima effettuata richiamando una maggiore chiarezza espositiva e maggior previsione nella quantificazione del valore della società;*

VISTA la nota del Dirigente il Settore VI, prot. 0036149 del 05.07.2021, il quale in qualità di RUP ha chiesto al proprio consulente una perizia di stima asseverata per conto del Comune di Rieti, previa quantificazione delle eventuali spese da sostenere;

VISTA la perizia di stima prodotta dal dott. Sergio Osimo ed acquisita al protocollo comunale in data 09.12.2021 con il n. 0069144;

CONSIDERATO il permanere dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19;

VISTO il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 che ha prorogato fino al 31.03.2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

VISTA la nota della Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, prot. 0229413 del 17.03.2020, che indica come la gestione dei rifiuti prodotti nelle abitazioni dove soggiornano i soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, debbono essere trattati in maniera indifferenziata e raccolti quotidianamente con personale opportunamente addestrato;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00015 del 25.03.2020, che detta disposizioni puntuali in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e dettagliatamente, per quanto concerne i rifiuti prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o quarantena



COMUNE DI RIETI

SEGRETERIA SINDACO

obbligatoria, venga interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti vengano raccolti in forma indifferenziata almeno due volte la settimana;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00022 del 01.04.2020 che detta disposizioni per il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti;

VISTE le circolari della Ecologia Viterbo s.r.l. n. 116 del 19.03.2020 e n. 117 del 20.03.2020, da cui si evince la possibilità, per l'impianto destinatario dei rifiuti indifferenziati prodotti nel Comune di Rieti, di trattare i rifiuti prodotti in abitazioni di soggetti risultati positivi al Covid-19 con flussi separati di rifiuti indifferenziati;

RICHIAMATA la determinazione n. 592 del 26.03.2020 con cui è stato affidato all'ASM Rieti S.p.A. il servizio di raccolta domiciliare bisettimanale dei rifiuti raccolti in forma indifferenziata presso le abitazioni dei soggetti risultati positivi al virus Covid-19;

CONSIDERATO che i servizi pubblici di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale sono servizi pubblici essenziali, costituzionalmente garantiti, che non possono essere interrotti stante la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti, nonché la necessità di garantire il diritto alla mobilità per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, non fronteggiabile adeguatamente con provvedimenti ordinari;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27.12.2021 avente ad oggetto: "*Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione*", nei cui allegati è stabilito che entro quattro mesi deve concludersi l'acquisizione delle quote societarie in capo al privato al fine della trasformazione di ASM Rieti S.p.A. in società a totale partecipazione pubblica;

RAVVISATA, per quanto sopra detto, la necessità inderogabile di assumere un provvedimento urgente al fine di garantire la prosecuzione dei servizi indispensabili di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale, limitato al tempo necessario per la definizione delle procedure avviate a seguito delle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 24/2020, 9/2021 e 50/2021 e comunque fino al 30.04.2022;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_29944637 del 04.11.2021 da cui si evince la regolarità dell'impresa ai sensi del DPR 207/2010 fino al 04.03.2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 05.08.2021 con cui è stato approvato il Documento unico di Programmazione – DUP per il periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 05.08.2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2021 con cui è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di igiene urbana per l'anno 2021;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, alla società ASM RIETI S.p.A. con sede in Rieti, Via Donatori di Sangue n. 7



COMUNE DI RIETI

SEGRETERIA SINDACO

1. di non interrompere i servizi di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale, secondo le modalità stabilite nei contratti di servizio rep. 7109/2014, 7119/2014 e 7120/2014, alle medesime condizioni economiche, fino al 30.04.2022, salvo diverse disposizioni;
 2. di non interrompere il servizio di raccolta domiciliare bisettimanale dei rifiuti raccolti in forma indifferenziata presso le abitazioni dei soggetti risultati positivi al virus Covid-19 e di quelli in sorveglianza domiciliare fino a cessata esigenza secondo le disposizioni degli Enti superiori, fino al 30.04.2022, salvo diverse disposizioni.
- ai Dirigenti dei servizi interessati, per l'adozione degli atti gestionali conseguenti.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.12.1971, n. 1199). Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi interessati.

Si notifichi a:

ASM RIETI S.P.A.

PEC segreteria.asmrieti@pcert.postacert.it

Al Dirigente del Settore VI – Servizio Ambiente

Arch. Manuela Rinaldi

Al Dirigente del Settore III - Finanziario

Dott.ssa Paola De Biaggio

Al Segretario Generale

Dott.ssa Laura Mancini

IL SINDACO
Antonio Cicchetti